

STUDIO LEGALE
Avv. Gabriella Cannas
Via E. Costa, 68 - T. 070 235050
07100 SASSARI

ORIGINALE

SENTENZA n. 1357/03
RUOLO GEN. n. 781/03
CRONOLOGICO n. 4280/03
REP. n. _____



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di SASSARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL Giudice di Pace di Sassari, nella persona della dott.ssa Maria Barbara Sechi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.

nel procedimento civile iscritto al n. 781/03 R.G.A.C.

Fra le parti:

ZAPPETTO PINA

Attrice

Avv. Gabriella Cannas

Contro

AIR ONE S.P.A., in persona del legale rappresentante

Convenuta

Avv.ti Pallottino e Pinna Vistoso

E

CODACONS SARDEGNA ONLUS in persona del legale rappresentante

Terzo Interveniente

Avv. Giovanni Sedda

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24 marzo 2003 Pina Zappetto conveniva in giudizio la Air-One S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, instaurando il giudizio in proprio e in qualità di Presidente Regionale del Codacons Sardegna Onlus.

L'attrice, premesso che in data 15 marzo u.s. acquistava un biglietto per la tratta Alghero-Roma-Alghero, esponeva che l'importo di tale biglietto risultava essere superiore di € 12,00 rispetto alla tariffa prevista per i soggetti residenti in Sardegna dal D.M. dei Trasporti e della Navigazione del 1/8/2000, come modificato dal D.M.21/12/2000. Rappresentava che la società convenuta, unilateralmente, applicava la "tassa di crisi", che già in precedenza avevano applicato altre compagnie (Alitalia e Meridiana), e chiedeva dichiararsi l'illegittimità della stessa perché non riconducibile al concetto di tassa aeroportuale di cui al citato decreto e, per l'effetto, condannare la Società Air One S.p.a. alla restituzione di € 12,00,vinte le spese.

Si costituiva con comparsa in data 28 maggio 2003 la Soc. Air One p.a. chiedendo dichiararsi, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito, il difetto assoluto di legittimazione ad agire del Codacons Sardegna e, nel merito, respingersi la domanda di parte avversa, con il beneficio delle spese.

Con atto di intervento in data 28.5.2003 si costituiva il Codacons Sardegna Onlus, in adesione alle conclusioni di parte attrice, chiedendo, inoltre, dichiararsi condanna di parte convenuta al pagamento, a favore del Codacons Sardegna Onlus, della somma di € 50,00 a titolo di risarcimento, per l'illegittimo comportamento adottato dalla società Air-One ,con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza del 25/9/2003, previa istruzione documentale, il giudice assegnava termine per note conclusionali e rinviava all'udienza del 24 novembre 2003 per la discussione orale e l'introito in decisione . All'udienza odierna è data lettura della sentenza ai sensi dell'art.281sexies c.p.c.

M.R.lli
2

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve premettere che, nell'esercizio del potere e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in causa, e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, con i soli limiti di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire una diversa azione a quella formalmente proposta (cfr tra le altre Cass., 24 settembre 1999 n.10493).

E si deve aggiungere che ben il giudice può accogliere un'istanza, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, quando tale istanza pur non espressamente formulata, possa ritenersi implicitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, in particolare quando la domanda stessa, con particolare riguardo al *petitum* e alla *causa pretendi*, si trovi in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite e non estenda il diritto che l'attore *ha inteso tutelare con l'azione proposta* (cfr. Cass 13 aprile 1999 n.3613)

Tanto chiarito si osserva che, come risulta dagli atti, l'attrice ha chiesto, fin dalla citazione introduttiva, la restituzione del *quantum* percepito dalla convenuta, a titolo di "tassa di crisi" (€12,00) , ritenendolo non riconducibile al concetto di tassa aeroportuale prevista dal D.M. 1 agosto 2000.

L'impropria formulazione del *petitum formale* (dichiarare l'illegittimità della c.d. "tassa di crisi" anziché la nullità) non preclude l'ammissibilità della domanda concernente la restituzione della somma indebitamente percepita, che parte attrice ha sostenuto non dovuta sulla base del sopra citato decreto.

Ciò premesso occorre, preliminarmente, verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice adito.

> Sull'eccezione di giurisdizione:

Il combinato disposto dei commi 1 e 2 lett.e) dall'art. 33 del decreto legislativo n.80/98 come sostituito dall'art.7 della legge 21 luglio 2000 n.205 dispone la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie : “ *riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità* ”.

La questione in esame riguarda, per l'appunto, una prestazione resa nell'ambito di un pubblico servizio. Si pone, tuttavia, il dubbio se tale prestazione debba essere riconducibile all'eccezione espressa dall'inciso “con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati”, di cui sopra alla trascritta norma.

L'enunciato “*con soggetti privati*” è ambiguo, poiché potrebbe parimenti esprimere sia i destinatari del servizio (come specificativa del termine utenti) sia una particolare tipologia di soggetti erogatori del servizio con il quale un soggetto viene a trattenere un rapporto di utenza.

Deve in primo luogo rilevarsi che l'inciso suddetto introduce un'eccezione alla regola generale della giurisdizione esclusiva.

Per “*rapporti individuali di utenza con soggetti privati*” si ritiene che il legislatore abbia inteso designare non i rapporti che si instaurano tra il singolo consumatore e l'ente (pubblico o concessionario) ma solo, nell'ambito di tali rapporti, quelli che vedono come soggetto erogatore un soggetto privato, attraverso un rapporto che trova la sua fonte immediata e diretta in un contatto di tipo contrattuale tra le parti .

Ritiene questo giudice che, nell'ambito delle prestazioni individuali di utenza, la giurisdizione amministrativa debba limitarsi alle condizioni di ammissione ad un pubblico servizio -inteso come domanda di prestazione dovuta in base alla normativa vigente di settore - mentre debba restare al giudice ordinario la cognizione di rapporti di utenza normalmente regolati in termini contrattuali nell'ambito del diritto

privato.

E' questo il senso da dare alle parole usate dal legislatore, nonché la ratio del sistema, anche alla luce dell'ordinanza dell'Adunanza Generale del Consiglio di Stato n.1 del 2000 che, in merito, ha affermato: "quanto ai rapporti individuali di utenza, il legislatore delegato ha attribuito alla giurisdizione esclusiva le controversie intercorrenti tra l'amministrazione e i singoli utenti, mentre ha lasciato ferma la giurisdizione ordinaria per quelle intercorrenti tra gestori privati e singoli utenti, in quanto esse (oltre che per il notevole numero) sono caratterizzate, il più delle volte, dal loro modesto valore economico e dall'applicabilità integrale del diritto privato, in particolare della normativa sui contratti di adesione e sulle clausole vessatorie o abusive".

Si intravede in questa pronuncia quello che, in sede giurisprudenziale, è l'orientamento prevalente tendente a svalutare il dato formale del profilo soggettivo (interessi legittimi, diritti soggettivi), ai fini del riparto della giurisdizione (cfr. tra le altre Cass. Sez. uu. 24 febbraio 2000 n.40), e ciò coerentemente ad un assetto ordinamentale che vede sempre più sfumata la linea di confine tra l'area pubblica e quella privata.

Nella giurisdizione esclusiva rientrano, a giudizio di questo giudice, quei rapporti che abbiano una fonte provvedimentale e dove venga in rilievo una pretesa diretta nei confronti del soggetto titolare del servizio, in termini di domanda di prestazione dovuta in base alla disciplina vigente di settore, senza la mediazione di una vicenda contrattuale inter partes. Rimangono, al contrario, sottratti a tale giurisdizione quei rapporti con gestori soggetti privati che si attuano attraverso strumenti contrattuali tipicamente civilistici.

Ne consegue che la nozione di "rapporti individuali di utenza" – rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario – deve intendersi nella sua accezione comune che designa il rapporto tra soggetto erogatore e consumatore finale in base ad un contratto di diritto privato.

Ciò premesso è compito del Giudice vagliare attentamente la forma giuridica che media l'erogazione del servizio.

La richiesta di rimborso di una somma indebitamente percepita, ritenuta da questo giudice il *petitum* sostanziale della domanda attorea, si iscrive in un incontro di tipo contrattuale, a nulla rilevando, in merito all'aspetto che cui interessa, che ciò sia da ascrivere ad un "inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, stipulata tra privato aggiudicatario (Air One) e stazione appaltante (ENAC)" come, invece, sostenuto da parte convenuta.

E' da sottolineare che in sede di stipula della concessione -contratto, l'autorità amministrativa compie una valutazione di congruità ,in cui rimangono del tutto estranei i profili di equilibrio contrattuale, di buona fede e di vessatorietà riferiti al rapporto gestore- utente. Trattasi, piuttosto, di una valutazione discrezionale che la pubblica amministrazione compie nel contesto della convenzione, e che è strutturalmente ancorata al parametro della rispondenza di tale regolamento agli obiettivi che persegue - tutela degli interessi pubblici sottesi all'erogazione del servizio e non tutela civilistica del consumatore - e che, rilevando quali atti prodromici, nessun rilievo assumono nella domanda introduttiva del giudizio che si caratterizza, come in precedenza rilevato, per il *petitum* sostanziale che, è bene ripeterlo, è identificabile nella restituzione del "quantum" indebitamente percepito.

E' orientamento costante della Suprema Corte che "qualora l'utente contesti il diritto del concessionario o gestore di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, la relativa controversia, quand'anche vengano indirettamente in discussione questioni tariffarie, spetta alla cognizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata" (Cfr. Cass. Sez.un.21 marzo 2001 n.120).

Deve quindi affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art.33 comma 2 dlgs 80/98 come modificato della legge 205/2000.

>In merito all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire

a) La legittimazione ad agire, espressione del diritto dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, costituisce una condizione dell'azione, una condizione cioè per ottenere dal giudice una decisione nel merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, i cui riscontri di verità o fondatezza sono del tutto irrilevanti.

Parte attrice ha adito questo giudice per vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione del *surplus* (tassa di crisi) applicato dal concessionario in violazione del D.M. citato.

L'attrice ha agito *iure proprio*, in qualità di consumatore- residente in Sardegna nell'ambito di un giudizio in cui il fatto costitutivo del rapporto si sosta nella relazione che è stata instaurata con la stipulazione del contratto di trasporto aereo da e per la Sardegna.

Pertanto, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo all'attrice.

b) Tale soluzione non manca però di suscitare perplessità in merito all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire del Codacons Sardegna Onlus.

Le argomentazioni non sono da ricercare nella mancanza di legittimazione della Zappetto, in qualità di Presidente Regionale di un "non meglio precisato Organismo Onlus Codacons Sardegna" come asserito da parte convenuta.

Il Codacons ha tra gli scopi statutari quello di "tutelare con ogni mezzo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti dei consumatori e degli utenti. Basti solo osservare che ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 L.281/98 (D.M. 28 novembre 1999).

A prescindere da ciò, si osserva che ai sensi di quanto stabilito dall'art.6 dello statuto nazionale del Codacons, come modificato il 9 maggio 1998 ("alla sedi regionali dell'associazione è proposto un rappresentante... Questi rappresenta l'associazione congiuntamente e disgiuntamente al Presidente... dinanzi alle autorità locali ed agli organi giurisdizionali) le azioni giudiziarie possono essere proposte anche dai rappresentanti delle sedi regionali (Cons. Stato sez.VI 17 marzo 2000 n.1414)

Vieppiù ,secondo un costante indirizzo giurisprudenziale ,sono legittime ad agire le associazioni che hanno come scopo la difesa degli interessi dei consumatori e degli utenti dispongono di sedi locali in numerose regioni (cfr tra le altre Trib.Torino 12.2.2000).

Tuttavia la legittimazione ad agire del Codacons, secondo il dettato di cui all'art.81 c.p.c., va analizzata alla luce delle disposizioni normative che disciplinano la tutela del diritto all'erogazione dei servizi pubblici.

Affualmente l'unica forma di azione collettiva in materia di tutela dei consumatori, prevista nel nostro sistema giuridico, è l'azione inibitoria di cui all'art.1469 sexies c.c. in materie di clausole vessatorie e di cui all'art.3 della legge 281 del 1998 e succ. modificazioni ,che ha per oggetto le condizioni generali di contratto.

Quest'ultima legge all'art.3 comma 1 lett b) riconosce alle associazioni dei consumatori la possibilità di richiedere al giudice competente "l'inibizione degli atti" ma anche "dei comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti".

Tale disposizione normativa va necessariamente analizzata alla luce degli artt. 33 e ss. del dlgs n.80/98 i quali hanno innovato, come precedentemente evidenziato, l'ordinamento in tema di giurisdizione e in particolare, ai fini che interessa, alla luce dell'eccezione contenuta nella lett e) comma 2 art. 33 dlgs 80/98 che ha escluso dall'area della giurisdizione esclusiva le controversie aventi ad oggetto "*rapporti individuali di utenza con soggetti privati*".

Ritiene questo giudice che ove il legislatore avesse voluto ricomprendersi nell'area della giurisdizione ordinaria ex art. 33 dlgs citato anche le controversie promosse da

associazioni di consumatori e utenti contro gestori privati di pubblici servizi avrebbe inserito non la locuzione "rapporti individuali di utenza", ma quella più ampia "di rapporti di utenza", estendendola a quei rapporti che attengono alla tutela degli interessi collettivi, cioè pertinenti agli utenti, non *uti singoli*, ma come componenti di una classe di individui la cui sfera soggettiva è esposta dall'organizzazione.

Ne consegue che l'unica azione esperibile davanti al giudice competente, ai sensi dell'art 3 legge 281/98, a tutela del lesso interesse collettivo dei consumatori o degli utenti, è da individuarsi in quella - peraltro con scopo assai limitato, esclusivamente preventivo - di far cessare comportamenti illeciti e/o pregiudiziali (per gli interessi dei consumatori o degli utenti).

Le ragioni appena indicate, che appaiono costituire ostacolo a riconoscere al Codacons la qualità di parte ad agire nel giudizio ordinario oltre i casi indicati, militano anche contro la possibilità che ad esso si riconosca la qualità di terzo interveniente.

Tuttavia è opportuno fare alcune precisazioni e più precisamente qualificare la posizione assunta dal Codacons in questo processo.

Tale Associazione è intervenuta quale ente esponentiale degli interessi dei cittadini-utenti per sostenere le ragioni della Zappetto, cittadina-residente in Sardegna e, inoltre, quale rappresentante di tutti i consumatori e gli utenti nonché dei propri soci, affinché questo Giudice riconosca illegittimo il comportamento adottato dall'Air One e, per l'effetto, condanni la stessa al pagamento di €50,00.

Non par dubbio quindi che, nel caso di specie, l'intervento ha una duplice natura: da un canto, infatti, il Codacons, avendovi un proprio interesse ha inteso sostenere le ragioni dell'attrice, a norma dell'art.105 c.2 c.p.c., dall'altro - sia pure in forma subordinata - affermare e vedere riconosciuto un proprio diritto nei confronti della convenuta, ex art.105 c.1 c.p.c.

Sotto il primo profilo l'intervento va considerato quale *adesivo dipendente*, sotto il secondo, in relazione alla domanda subordinata, quale *intervento autonomo*. I due tipi di intervento sono certamente tra loro inconciliabili, fondandosi su presupposti del

tutto diversi e tra loro collidenti: basti rilevare che mentre col primo l'interveniente tende a sostenere, sulla base di un proprio interesse giuridico, l'altrui diritto, l'intervento autonomo è spiegato, secondo un noto brocardo, *ad infreenda iura utriusque partis*.

Ritiene questo giudice peraltro, pienamente ammissibili gli stessi interventi poiché proposti contemporaneamente ma in via tra loro subordinata ben potendo sussistere l'affermazione di un proprio diritto o, in subordine, che lo stesso sia riconosciuto a favore di una delle parti.

Risalendo da tali elementi di fatto alle norme che consentono di dare rilevanza alla posizione del terzo interveniente, il fondamento della soluzione all'eccezione sollevata da parte convenuta deve essere individuato nel contesto normativo di cui alle norme in materia di tutela del consumatore rivisitate alla luce dell'art.33 d.lgs 80/98.

Ne consegue, in forza delle suesposte argomentazioni, il difetto di legittimazione ad agire del Condacons in qualità di interveniente autonomo.

A conclusioni opposte si perviene in merito alla posizione processuale del Codacons - interveniente adesivo - che si è inserito nel processo non per far valere un autonomo diritto ma per sostenere le ragioni di parte attrice.

Va, pertanto, dichiarata, limitatamente a tale intervento adesivo, la legittimazione ad agire del Codacons Sardegna Onlus.

> Nel merito.

La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta.

L'art. 36 della Legge 17 maggio 1999 ha previsto la realizzazione della continuità territoriale nei trasporti tra la Sardegna e la Penisola.

A seguito della Conferenza dei Servizi, tra la Regione Sardegna e gli organismi interessati, si è provveduto a definire la tipologia del servizio, il numero dei voli, le tariffe ed i soggetti che avrebbero dovuto usufruire di sconti tariffari.

Con successivo D.M. dei Trasporti e della Navigazione in data 1/8/2000(come modificato dal D/M 21/12/2000) sono state stabilite le tariffe e gli oneri applicabili a determinate categorie di soggetti (tra i quali quelli residenti) .

Il suddetto decreto stabilisce che:

- che la struttura tariffaria, per tutte le rotte interessate, deve includere una tariffa piena ed una tariffa agevolata.
- annualmente ,gli organi competenti rivedono le tariffe massime la cui revisione è calcolata sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi di consumo:La revisione viene notificata a tutti i vettori che operino sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione Europea.Tali riduzioni o aumenti intervengono sulle tariffe a prezzo pieno.
- le tariffe agevolate devono essere obbligatoriamente applicate ai residenti in Sardegna e ad altri soggetti, specificamente indicati

A seguito di una gara di evidenza pubblica bandita dalla Comunità Europea sono state assegnate le tratte che collegano gli scali aeroportuali della Sardegna con gli aeroporti di Roma e Milano.

Le società concessionarie delle tratte ,tra cui Air One, successivamente ai noti fatti dell'11 settembre 2001, hanno aumentato (di € 12,00) il costo del biglietto, o meglio hanno introdotto un ulteriore "importo" rispetto a quello determinato dal D.M. sopra richiamato.

Ciò premesso, e considerato che il ritiro del biglietto dà luogo alla conclusione di un contratto per *facta concludentia*, si tratta di stabilire se il contenuto del contratto stipulato tra Zappetto e la Soc. Air One verrebbe integrato " mediante inserzione automatica del prezzo ex art.1339 cc e più precisamente con le tariffe previste dal D.M. 21/12/2000, come sostenuto da parte attrice.

L'elemento decisivo per risolvere la questione va individuato,ancora una volta, nella *ratio* della normativa in esame, previe alcune precisazioni.

Una attenta interpretazione dell'art.1339 c.c. consente ,anzitutto, di escludere che tale disposizione abbia efficacia normativa, quando la singola legge prevede una

sostituzione automatica di clausole, in quanto come appare evidente il fondamento dell'integrazione risiede nella legge stessa e non nell'art.1339 c.c. che, nell'ipotesi considerata, ha la semplice funzione di norma descrittiva di un fenomeno. Di conseguenza l'art.1339 c.c. acquista una precisa funzione normativa solo con riferimento alle ipotesi in cui c'è contrasto tra il contenuto del contratto e la previsione legale, e la legge non prevede la sostituzione automatica

In tali casi ,ritiene questo Giudice,l'esatta portata del temine "legge" contenuto nell'art.1339 c.c. deve essere inteso in senso ampio e non puramente formale e cioè con riferimento a qualsiasi norma avente valore di legge in senso sostanziale.

E' indubbio che le stesse leggi formali possono attribuire ad altri atti,cosiddetti secondari, l'idoneità ad incidere sulle proprie disposizioni,sicchè a tale effetto può anche il provvedimento di un organo,cui la legge attribuisce il potere di statuire in materia, predeterminandone i criteri direttivi e i limiti di massima dell'esercizio, assumere valore di legge in senso sostanziale.

Nel caso in esame l'art.36 della legge 17 maggio 1999 n.144, al fine di conseguire la continuità territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione disponga con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92 e alle conclusioni della Conferenza dei Servizi prevista dal citato comma 2 del citato art.36, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali",

Da questa norma si evince che lo scopo principale che si è prefisso il legislatore è stato quello di garantire ,in ogni caso, al cittadino residente in Sardegna, quella libertà di movimento di cui godono gli altri connazionali ,assicurandogli un prezzo congruo del biglietto aereo da e per la Sardegna.

Per raggiungere tale scopo ha dettato una normativa che ha forti connotazioni pubblicistiche.E' lo stesso D.M. citato che prevede :" *all'adeguamento delle tariffe procede semestralmente Il Ministro dei Trasporti e della navigazione,d'intesa con il Presidente della Regione Sardegna ,sulla base di un'istruttoria effettuata da un*

comitato tecnico paritetico ,costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un Rappresentante nominato dalla Regione Sardegna il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate”.

Assodato quanto sopra, deve aggiungersi che detta *ratio* verrebbe frustrata se ogni elemento che incida notevolmente sul costo del servizio (si potrebbe p.e. ipotizzare un notevole incremento dei costi del carburante e/o del personale) legittimerebbe il concessionario ad un aumento tariffario.

E, per quanto legittima possa valutarsi l'esigenza rappresentata da parte convenuta - più precisamente ,i non più sostenibili costi di gestione,a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, incrementati notevolmente dai premi assicurativi a beneficio della sicurezza dei cittadini, e che solo in minima parte le Compagnie hanno fatto ricadere sui cittadini-utenti applicando la “tassa di crisi” - tuttavia tale esigenza non appare sorretta da alcun fondamento normativo.

Infatti, se l'intento del legislatore europeo e nazionale è stato ed è quello di garantire un livello tariffario accessibile al cittadino residente in Sardegna, sarebbe illogico far dipendere l'adeguatezza (per quanto giustificabile per le motivazioni addotte) del costo del biglietto ,unilateralmente, dalle Compagnie aeree e non tramite il processo di adeguamento previsto dal D.M.21 dicembre 2000 (e succ. modif.)

La stessa statuizione del D.M citato, che l'incremento tariffario (per quanto ricollegabile esclusivamente alle tariffe piene) deve essere ,comunque, collegato agli indicatori Istat ;nonché l'ulteriore previsione , per quel che interessa, che gli adeguamenti devono essere oggetto di istruttoria da parte di un comitato tecnico paritetico ed approvati con decreti ministeriali , nonché portati a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ed infine che “gli aumenti o le riduzioni interverranno esclusivamente sull'ammontare delle tariffe a prezzo pieno, e che le tariffe agevolate dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno ai residenti in Sardegna.....confermano la correttezza dell'impostazione secondo la quale dette tariffe sono da considerarsi “ prezzi pubblici amministrati”.

Né assumono rilievo le argomentazioni di parte convenuta secondo cui la norma (art. 1339 c.c.) fa espresso riferimento ad un'unica fonte normativa "la legge", ritenuto che, per le considerazioni fatte, il D.M. 1 agosto 2000, come modificato dal D.M. 21 dicembre 2000, in quanto emanato in forza della predetta delega legislativa, ha carattere di imperatività, sicché debba ritenersi compreso nella previsione dell'art. 1339 cc. e di conseguenza gli oneri in esso previsti inderogabili ed automaticamente inseriti nel contratto di cui è causa.

Tale soluzione appare quella più coerente anche alla luce delle valutazioni che non di tassa trattasi ma di un incremento tariffario.

Altrimenti opinando si arriverebbe a sostenere che la esazione della *crisis surcharge* non dipende dalla volontà del soggetto-concessionario.

Sul punto va osservato che:

Il corrispettivo di un servizio pubblico è usualmente qualificabile come *tassa* quando il servizio, prevalentemente, si concreta nel compimento di un'attività identica ripetuta, frazionabile in singole prestazioni e regolato dalla legge. E', invece, qualificabile come *prezzo* quando corrisponde alla messa in disposizione di un bene o di un opera per fini di interesse generale, dove l'attività dell'Amministrazione si è previamente dispiegata attraverso la determinazione di tutti quegli elementi che, come illustrato, sono stati prontamente inseriti nel decreto.

Nel caso in esame è palese che trattasi di un incremento da ricondurre a quello tariffario, proprio in ordine ai suddetti elementi, anche sulla constatazione che il *crisis surcharge* sebbene scorporato dal prezzo, figura distinto, nella documentazione prodotta in atti, dalla voce "tasse aeroportuali".

Questa distinzione, secondo parte convenuta, induce a ritenere validamente e correttamente instaurato il rapporto contrattuale tra le parti, sulla base della "notorietà" del supplemento.

Ma a ben vedere, se questo giudice non può non condividere l'asserita notorietà di tale incremento tariffario, anche per lo spiccato interesse collettivo rivestito e la diffusa pubblicità ricevuta (a mezzo quotidiani locali) e come tale riscontrabile

anche nel patrimonio conoscitivo dell'attrice, non fosse altro per il ruolo ricoperto (in qualità di presidente regionale del Codacons), tuttavia, nella vicenda in esame, nessuna rilevanza assume tale elemento controvertendosi in merito alla fondatezza della richiesta di restituzione del *surplus* pagato per un incremento non dovuto, essendo sufficiente, per la sua ripetizione, la semplice inesistenza originaria di una legittima *causa solvendi*.

Ed inoltre il servizio di trasporto aereo da e per la Sardegna che qui interessa viene esercitato in regime di esclusiva e, come sottolineato in precedenza, riguarda l'esercizio fondamentale della persona, quello della libertà di movimento, che sovente si tramuta in una vera e propria necessità per coloro che si spostano per esigenze cogenti (ad es. per lavoro, per studio).

Ne consegue che il consumatore non ha la facoltà di scegliere tra più fornitori dello stesso servizio (la rotta Alghero- Roma-Alghero è assicurata esclusivamente dalla società Air One) e deve necessariamente subire la regolamentazione contrattuale unilateralmente imposta dal gestore, e poco importa se quanto preteso dalla compagnia di volo è notorio.

Alla luce delle suseposte valutazioni, ritenuto il carattere di imperatività del D.M. 1 agosto 2000 come modificato dal D.M. 21.12.2000 posto che la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è la sanzione della nullità della clausola stessa, la quale peraltro non importa la nullità del contratto quando tale clausola sia sostituita di diritto da norme imperative., va dichiarata la nullità della clausola "*tassa di crisi (YQ)*" ai sensi dell'art. 1419 c.c.

Ritiene questo giudice che la domanda possa trovare fondamento sul disposto dell'art. 2033c.c mancando una causa giustificativa originaria del pagamento (*condicio indebiti sine causa*) effettuato da parte attrice.

Parte convenuta va, pertanto, condannata a corrispondere all'attrice la somma di € 12,00.

Per la dichiarata carenza di legittimazione ad agire del Codacons Sardegna Onlus nei limiti di cui sopra, nessuna statuizione può essere assunta da questo Giudice in merito alla richiesta di risarcimento formulata.

Per la peculiarità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni avversa e contraria istanza, ~~accettazione e deduzione respinta:~~

a) accoglie la domanda, dichiara la nullità della clausola "crisis surcharge (YQ)", e per l'effetto

b) condanna la convenuta Soc. Air One S.p.A. a corrispondere a Zappetto Pina la somma di € 12,00;

Nulla per le spese.

Così deciso, in Sassari 25 novembre 2003

Il Giudice di Pace
(*Maria Barbara Sechi*)

IL CANCELLIERE D1
Pietro Battarini

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 NOV. 2003

IL CANCELLIERE